

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 99 - 2964/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI ALBIANO D'IVREA - VARIANTE PARZIALE N. 3 ALLA TERZA VARIANTE AL P.R.G.C. – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICE SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Albiano d'Ivrea:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione Giunta Regionale n. 87-33108 del 28 novembre 1989 e successivamente modificato con tre Varianti Strutturali, l'ultima delle quali la Terza Variante è stata approvata con D.G.R. n. 12-9723 del 26 giugno 2003;
- ha approvato due Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, L.R. 56/1977;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 6 febbraio 2017, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 alla Terza Variante al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 24 febbraio

2017 (pervenuto tramite PEC stessa data ns prot. 23229/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. n.VP_007/2017)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.630 abitanti nel 1971, 1.584 abitanti nel 1981, 1.701 abitanti nel 1991, 1.692 abitanti nel 2001 e 1.719 abitanti nel 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011 in modesto incremento;
- superficie territoriale di circa 1.173 ettari di collina e con pendenze inferiori al 5%, salvo una modesta porzione di circa 160 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 25%. Per quanto riguarda la Capacità d'Uso del Suolo si evidenziano 401 ettari inseriti in "Classe I" e 488 ettari in "Classe II"; è altresì interessato da 6 ettari circa di aree boscate;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 9** della Città Metropolitana di Torino denominata "EPOREDIESE" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 24 denominato "Ivrea" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il PTC2 non individua il Comune tra i *Poli per la logistica* né quale ambito produttivo di livello 1 o 2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- il PTC2 non inserisce il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana (artt. 21 e 22 delle N.d.A.) e lo stesso, non risulta tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- è classificato quale centro storico di tipo D, ai sensi dell'articolo 20 delle N.d.A. del PTC2;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dall'Autostrada A5 - bretella Ivrea-Santhià;
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 262 di Pobbia, n. 78 di Vestignè, n. 79 di Azeglio e n. 80 di Caravino;
 - non è interessato da linee ferroviarie e non è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM);

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Albiano d'Ivrea a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione Comunale n. 15 del 6 febbraio 2017 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente del Comune di Albiano d'Ivrea, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone, a seguito della richiesta avanzata da privati, la trasformazione di parte dell'area "09RO.04 - residenziale di nuovo impianto" in una nuova area urbanistica denominata *verde privato "VP"* ed il relativo trasferimento della superficie edificabile pari a mq 968 del terreno individuato dal P.R.G.C. vigente in area urbanistica

“09AA.02” che assume la destinazione urbanistica di *nuovo impianto* “09RO.04”. La modifica interessa un’area interna ed attigua al nucleo abitato ed ha lo scopo di sottrarre all’edificabilità un’area già compromessa, (presenza viabilità privata), mantenendola a verde privato e di ribaltare la medesima superficie in contiguità alla adiacente area edificabile, al fine di consentirne l’edificazione. L’area oggetto di Variante risulta servita dalle opere di urbanizzazione primaria (fognatura bianca e nera, acquedotto, gas metano e linea elettrica). La documentazione di Variante verifica le condizioni di rischio idrogeologico dell’area e la coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica, aggiornando le norme e le tavole cartografiche di riferimento. La modifica proposta non incrementa la capacità insediativa di Piano.

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Comune di Albiano d’Ivrea n. 15 del 6 febbraio 2017 di adozione della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente:

- **non contiene** *“la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale né il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”*, così come previsto dal citato settimo comma dell’articolo 17, L.R. n. 56/77 e s.m.i.; **quanto indicato dovrà essere riportato nella deliberazione di approvazione della Variante in oggetto;**

dato atto ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2 006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25 - 2977 del 29 febbraio 2016, l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato, accompagnando il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. con il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

dato atto che il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

dato atto che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali in qualità di soggetto con Competenze Ambientali (SCA) ha formulato parere con nota prot. 30691/lb8 del 13/03/2017, allegato al presente decreto;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell’articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è **compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **9 aprile 2017**;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 15/03/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 alla Terza Variante del P.R.G.C. vigente del Comune di Albiano d'Ivrea, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 6 febbraio 2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. di dare atto che è formulato il seguente rilievo formale:

- il comma 7 dell'articolo 17, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. recita tra l'altro:

- " ...la deliberazione di adozione della variante parziale contiene la **puntale elencazione** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un **prospetto numerico** dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali complessivamente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. ... "

Quanto precede, necessario ai fini di ottemperare alla prescrizione normativa citata, dovrà essere **riportato nella deliberazione di approvazione del Progetto Definitivo** della Variante;

3. **di allegare** il parere, prot. n. 30691/lb8 del 13/03/2017, sulla Relazione di Verifica di Assoggettabilità a VAS, formulato dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);
4. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Albiano d'Ivrea, per i successivi provvedimenti di competenza;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 17 marzo 2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)